

*Dott.ssa Pamela PARISOTTO*

*dottore commercialista*

*revisore legale*

1

Jesolo Lido (VE), 27 febbraio 2017

Per p.e.c.: comune.nove@kpec.it.

**Al Presidente del Consiglio  
del Comune di Nove**

Dott.ssa Chiara LUISETTO

E p.c.

**Alla Signora Sindaco  
del Comune di Nove**

Dott.ssa Chiara LUISETTO

**Al Segretario  
del Comune di Nove**

Dott. Giuseppe LAVEDINI

**Alla Responsabile del Servizio Finanziario  
del Comune di Nove**

Dott.ssa Margherita BAGARELLA

Oggetto: comunicazione resa ai sensi dell'art. 147-quinquies, comma 1, del TUEL.

La sottoscritta, in qualità di revisore unico del conto del Comune di Nove, con la presente segnala a Codesto Spettabile Consiglio Comunale, nella persona del suo Presidente, di aver rilevato una irregolarità nel bilancio di previsione 2017-2019, approvato con deliberazione di C.C. n. 56 del 29.12.2016.

Si sottopone la suddetta segnalazione alla cortese attenzione di Codesto Consiglio anche in ottemperanza degli artt. 147-quinquies e 239 del TUEL.

Nel suddetto bilancio di previsione è stata applicata una quota di avanzo presunto di amministrazione relativo all'anno 2016, antecedentemente all'approvazione del relativo rendiconto.

Sulla base di quanto statuito dall'art. 187 del TUEL e dal principio contabile di cui all'allegato 4/2, al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., a seguito delle nuove norme e principi relativi al sistema contabile armonizzato, l'applicazione dell'avanzo è sottoposta a particolari limitazioni e regole.



Dott.ssa Pamela PARISOTTO

dottore commercialista  
revisore legale

2

Il punto 9.2 del sopra citato allegato 4/2 (Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria), stabilisce che *“In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.”*.

Esso precisa poi che *“Non è conforme ai precetti dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. .... Tuttavia, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l’utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall’ultimo consuntivo approvato, ...”*.

Da un approfondimento è emerso che la quota di avanzo presunto 2016 applicato al bilancio di previsione 2017-2019 per l’importo di euro 125.000,00, pur trovando capienza nel residuo avanzo 2015 non ancora applicato, si riferisce alla parte “libera” dello stesso.

Fintanto, quindi, che il rendiconto 2016 non sarà approvato da Codesto Consiglio, con accertamento dell’effettivo risultato di amministrazione di tale anno e sarà stabilita la relativa destinazione, in assenza di avanzo 2015 “vincolato” o “accantonato” capiente, non è possibile applicare al bilancio di previsione 2017-2019 la quota di avanzo 2016, al momento solo presunto.

In relazione a quanto sopra indicato, pertanto, la scrivente raccomanda sin d’ora che siano assunte tutte le eventuali operazioni necessarie e/o richieste dalla normativa in materia per la situazione sopra descritta.

La scrivente resta a disposizione di Codesto Spettabile Consiglio per qualsivoglia chiarimento.

Distinti saluti.

Il Revisore Unico del Conto

Pamela PARISOTTO  
